

Relazione illustrativa ex art. 125-ter, D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A.

Argomento n. 3 all'ordine del giorno – Proposta di azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti del Cav. Benito Benedini, della Dott.ssa Donatella Treu e del Dott. Roberto Napoletano; delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea, con la presente relazione il Consiglio di Amministrazione provvede a fornire le informazioni necessarie per consentire agli Azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A. ("**Il Sole 24 Ore**" o la "**Società**") di deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

«Proposta di azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti del cav. Benito Benedini, della dott.ssa Donatella Treu e del dott. Roberto Napoletano; delibere inerenti e conseguenti».

La proposta all'ordine del giorno è formulata all'esito di un'attività istruttoria svolta dalle strutture interne della Società e dai relativi consulenti con particolare riferimento alle seguenti pratiche e operazioni:

- 1) pratiche commerciali e di *reporting* dirette a incrementare artificialmente i dati relativi alla diffusione del quotidiano Il Sole 24 Ore (il "**Quotidiano**") ai fini della certificazione da parte della società Accertamenti Diffusione Stampa S.r.l. ("**ADS**");
- 2) operazione mediante la quale Il Sole 24 Ore ha ceduto il ramo d'azienda "**Business Media**" a una società neocostituita denominata New Business Media S.r.l. al prezzo simbolico di Euro 1 e con il riconoscimento di una c.d. 'dote finanziaria' di circa Euro 10,9 milioni, conclusa tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014 (l' "**Operazione Business Media**");

- 3) operazione conclusa dalla Società con Stampa Quotidiana S.r.l. e MPS Leasing & Factoring - Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. in data 11 novembre 2013 e avente a oggetto la cessione della c.d. ‘rotativa’ di Bologna (l’“**Operazione Stampa Quotidiana**”).

All’esito della suddetta attività istruttoria è emersa la sussistenza dei presupposti per avviare una azione sociale di responsabilità *ex artt.* 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti dei seguenti soggetti:

- **cav. Benito Benedini**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società dal 29 aprile 2013 al 29 aprile 2016, in relazione all’Operazione Business Media di cui sopra al punto 2;
- **dott.ssa Donatella Treu**, Amministratore Delegato della Società dal 15 aprile 2010 al 29 aprile 2016, in relazione alle pratiche e operazioni di cui sopra ai punti 1, 2 e 3;
- **dott. Roberto Napoletano**, nominato Direttore Responsabile del Quotidiano in data 23 marzo 2011 e Direttore Editoriale della Società fino al 14 marzo 2017, quale “amministratore di fatto” de Il Sole 24 Ore in relazione alle pratiche di cui sopra al punto 1.

In via preliminare, si segnala che le pratiche e le operazioni sopra indicate sono state oggetto di indagine anche da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nei termini che verranno specificati di seguito.

Al riguardo, si precisa che la proposta di azione di responsabilità non considera gli aspetti e le questioni relative ai reati contestati nel procedimento penale pendente avanti al GIP presso il Tribunale di Milano *sub* R.G.N.R. 5783/17 (di cui *infra*), in relazione ai quali occorre attendere l’esito del giudizio.

Ciò premesso, nei paragrafi che seguono verranno illustrate separatamente, con riguardo a ciascuna delle pratiche e operazioni sopra elencate, le circostanze in base alle quali si ritiene che sussistano i presupposti per l’avvio dell’azione sociale di responsabilità *ex artt.* 2392 e 2393 cod. civ. sottoposta all’approvazione degli Azionisti della Società.

1) Incremento artificioso dei dati diffusionali del quotidiano Il Sole 24 Ore

L'attività istruttoria e le indagini svolte

L'istruttoria condotta dalla Società a seguito della cessazione dalla carica della dott.ssa Treu e del cav. Benedini ha fatto emergere l'esistenza di pratiche commerciali e di *reporting* volte a ottenere la certificazione di ADS anche con riguardo a copie del Quotidiano che venivano diffuse attraverso modalità che non avrebbero invece consentito di ottenere tale certificazione.

Nel successivo paragrafo illustreremo le predette pratiche. Sin d'ora si sottolinea che le stesse erano strutturalmente inidonee a generare, in una prospettiva di giudizio *ex ante*, e non hanno in effetti generato, alla luce di una verifica *ex post*, un vantaggio in capo a Il Sole 24 Ore ed hanno anzi generato marginalità negative, in danno alla Società, risultando dunque contrarie all'interesse sociale; inoltre, le stesse non hanno influenzato l'andamento dei ricavi pubblicitari, né il posizionamento della Società sul mercato di riferimento.

Al contempo, occorre evidenziare preliminarmente che, in relazione alle medesime pratiche, sono state effettuate indagini ispettive da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB" o la "Commissione") nell'ambito del procedimento n. 84400/2018 (il "Procedimento CONSOB"). Tali indagini si sono concluse il 12 giugno 2017 e i relativi esiti sono descritti in due relazioni ispettive di CONSOB in data 19 aprile 2017 e 12 giugno 2017, di cui la Società ha dato notizia nelle relazioni finanziarie già pubblicate.

Per completezza di informativa, si segnala che nell'ambito del Procedimento CONSOB:

- (i) in data 3 agosto 2018, la Commissione ha notificato a Il Sole 24 Ore una comunicazione ai sensi dell'art. 187-*septies* TUF, nella quale alla dott.ssa Treu, al dott. Napoletano e ad alcuni *ex* dipendenti della Società è stato contestato l'illecito di manipolazione del mercato *ex* art. 187-*ter* TUF; la medesima contestazione è stata rivolta anche nei confronti de Il Sole 24 Ore, quale soggetto responsabile in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981. Inoltre, alla Società è stato contestato anche l'illecito previsto dall'art. 187-*quinquies*, comma 1, lettera a), TUF per la violazione dell'art. 187-*ter*, comma 1, TUF commesso - nella prospettazione della Commissione - nell'interesse de Il Sole 24 Ore dall'*ex* Amministratore Delegato dott.ssa Treu;

(ii) in data 22 febbraio 2019, l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha notificato alla Società la relazione predisposta a conclusione delle proprie indagini ispettive (la "**Relazione USA**"), nella quale si propone alla Commissione l'applicazione (tra le altre) di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della dott.ssa Treu e del dott. Napoletano «*in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998*», di importo, per ciascuno, pari a Euro 280.000,00. Quanto alla Società, la proposta è di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a Euro 140.000,00 ai sensi dell'art. 187-*quinques* TUF, ferma la relativa responsabilità solidale ai sensi dell'art. 6, 3° comma, l. n. 689/1991 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicate nei confronti degli altri soggetti parte del procedimento, il cui ammontare è pari a complessivi Euro 1.050.000,00.

Inoltre, a seguito della notifica, rispettivamente in data 14 dicembre 2016 e 9 marzo 2017, di un provvedimento di consegna documenti *ex art. 238 cod. proc. pen.* e di una «*richiesta di consegna - decreto di perquisizione locale*» da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, la Società ha appreso della pendenza anche di un procedimento penale (*sub R.G.N.R. 5783/17*) avente per oggetto, tra l'altro, le pratiche volte a incrementare i dati diffusionali del Quotidiano (il "**Procedimento Penale**").

In particolare, oggetto del Procedimento Penale erano le seguenti due ipotesi di reato: (i) appropriazione indebita, tra il 2013 e il 2016, da parte di alcuni *ex* dipendenti, di somme appartenenti alla Società per complessivi Euro 2.961.079,90; (ii) false comunicazioni sociali, perché taluni *ex* amministratori della Società e l'*ex* Direttore Editoriale del Quotidiano (in qualità di amministratore "di fatto") avrebbero rappresentato fatti materiali non rispondenti al vero concernenti la situazione economica della Società (e, in particolare, le vendite delle copie cartacee e digitali del Quotidiano e gli annessi ricavi) nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015, nel resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2015 e nel bilancio al 31 dicembre 2015.

Per completezza di informativa, si segnala che nell'ambito del Procedimento Penale:

(i) in data 16 novembre 2018, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha notificato all'*ex* Presidente della Società cav. Benedini, all'*ex* Amministratore Delegato della Società dott.ssa Treu e all'*ex* Direttore Editoriale del Quotidiano dott. Napoletano (quale amministratore "di fatto") l'avviso *ex art. 415 bis cod. proc. pen.* emesso a conclusione delle indagini effettuate, contestando agli stessi i reati di false comunicazioni

sociali *ex art.* 2622 cod. civ. e di manipolazione del mercato *ex art.* 185 TUF in relazione (tra l'altro) alle pratiche volte a incrementare artificialmente i dati diffusionali del Quotidiano. Nei confronti della Società, erano ascritti gli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 25-*ter*, comma 1, lett. b) e 25-*sexies* d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in dipendenza dei reati sopra indicati, atteso che, nella prospettazione della Procura, gli stessi sarebbero stati commessi nell'interesse e a vantaggio de Il Sole 24 Ore;

- (ii) in data 27 febbraio 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di tutti i soggetti suindicati (e quindi anche della Società) per le ipotesi di illecito sopra descritte.

Le pratiche volte a incrementare artificialmente i dati diffusionali del Quotidiano

Le seguenti sono le pratiche commerciali e di *reporting* ideate e implementate al fine di ottenere la certificazione di ADS anche con riguardo a copie del Quotidiano che venivano diffuse attraverso modalità che non avrebbero invece consentito di ottenere tale certificazione:

- attività di c.d. *co-marketing* (o sostegno alla diffusione) di copie cartacee e digitali del Quotidiano, poste in essere con la collaborazione di taluni intermediari (Di Source Ltd., Edifreepress S.r.l. e società del Gruppo Johnsons).

I rapporti con tali intermediari sono stati strutturati in maniera tale da eludere i requisiti imposti dalla normativa ADS per assicurare il rilascio della certificazione in relazione alle sole copie del Quotidiano oggetto di una distribuzione effettiva. A tal fine, la normativa regolamentare ADS richiedeva, anzitutto, che il Quotidiano venisse venduto a un determinato prezzo minimo; per eludere tale requisito, i rapporti con gli intermediari sono stati strutturati artificialmente in maniera tale da far figurare apparentemente un prezzo minimo di vendita del Quotidiano pari o superiore alle soglie indicate nei regolamenti ADS, laddove invece la vendita dei Quotidiani avveniva strutturalmente in perdita perché all'intermediario veniva parallelamente riconosciuta una commissione di ammontare superiore al prezzo di vendita della copia del Quotidiano (con la conseguenza che le copie così diffuse non avrebbero potuto essere certificate). Inoltre, con particolare riguardo alla diffusione di copie digitali, sono emerse condotte volte a eludere il requisito - imposto ai fini della certificazione ADS - della corrispondenza della copia diffusa a un'utenza attivata e verificabile;

- inserimento nelle dichiarazioni destinate ad ADS di copie digitali vendute a clienti già abbonati alle banche dati o ad altri servizi (c.d. vendita in modalità *bundle*), peraltro, come rilevato dalla Commissione, senza il loro preventivo consenso, né l'esplicita indicazione in fattura del costo relativo all'abbonamento al Quotidiano nel formato digitale; tale inserimento era quindi effettuato in violazione della normativa regolamentare ADS;
- inserimento nelle dichiarazioni destinate ad ADS di copie multiple digitali del Quotidiano vendute ai c.d. grandi clienti, peraltro, come rilevato dalla Commissione, in misura superiore alle richieste originarie dei clienti stessi e in contropartita di sconti sui servizi pubblicitari; tale inserimento era quindi effettuato in violazione della normativa regolamentare ADS;
- intenzionale inserimento nelle dichiarazioni destinate ad ADS di dati sulla diffusione errati.

Si precisa che nel formulare le contestazioni che precedono si è tenuto conto anche dei chiarimenti pubblicati da ADS in data 19 febbraio 2015 e 6 aprile 2016 (in entrambi i casi, con effetto retroattivo a far data dagli accertamenti effettuati a partire dal gennaio 2015) con particolare riferimento ai requisiti per la certificazione delle copie multiple digitali.

I soggetti ritenuti responsabili

All'esito delle verifiche condotte dalla Società con il supporto dei consulenti, nonché delle evidenze emerse anche dal Procedimento CONSOB e dal Procedimento Penale, si ritiene che, in relazione alle pratiche di cui sopra, sussistano i presupposti per contestare una responsabilità *ex art. 2392 cod. civ.* dell'*ex* Amministratore Delegato **dott.ssa Treu** e dell'*ex* Direttore Editoriale del Quotidiano **dott. Napoletano**, in qualità di "amministratore di fatto" della Società.

Con riferimento alla **dott.ssa Treu** è emerso che la stessa, in concorso con il dott. Napoletano, ha ideato e condotto attivamente le pratiche commerciali e di *reporting* sopra elencate. In particolare e tra l'altro, la dott.ssa Treu: (i) ha firmato, in qualità di Amministratore Delegato, i contratti con i vari intermediari di cui ci si avvaleva per incrementare artificiosamente i dati diffusionali del Quotidiano, strutturalmente produttivi di una marginalità negativa, in danno alla Società; (ii) ha firmato, sempre in qualità di Amministratore Delegato, le dichiarazioni con le quali sono stati comunicati ad ADS i dati diffusionali del Quotidiano, consapevole che in realtà gli stessi non rispettavano i requisiti richiesti dalla normativa ADS ai fini della certificazione; (iii) pur essendone consapevole, non ha impedito e, anzi, ha incentivato pratiche diffusionali pregiudizievoli per la Società volte al

raggiungimento dei *target* diffusionali dalla stessa fissati (quali, ad esempio, la produzione di copie del Quotidiano destinate al macero).

Con riferimento al **dott. Napoletano**, si ricorda che lo stesso è stato Direttore Editoriale della Società fino al marzo 2017. L'istruttoria compiuta dalla CONSOB e dalla Procura di Milano, nonché le ulteriori verifiche effettuate, hanno fatto tuttavia emergere che, durante tale periodo, egli si è ingerito con continuità nel processo di gestione con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla strategia di diffusione del Quotidiano, concorrendo nelle condotte illecite (pratiche di *co-marketing*) poste in essere dalla dott.ssa Treu. In particolare, sono emerse diverse circostanze da cui risulta, come confermato dalla Relazione USA, la «*forte influenza*» del dott. Napoletano «*nelle decisioni gestionali della società, la quale andava ben al di là delle funzioni tradizionalmente assegnate al direttore responsabile di un quotidiano*» (cfr. *ivi*, p. 131).

Con tale condotta il dott. Napoletano ha quindi travalicato le funzioni e mansioni di un Direttore Editoriale. Nello specifico, il dott. Napoletano era sistematicamente coinvolto in attività di carattere gestorio inerenti le pratiche commerciali relative alla diffusione del Quotidiano, atteso che, sulla base delle convergenti risultanze del Procedimento CONSOB e del Procedimento Penale, lo stesso: (i) ha ideato e condotto le politiche commerciali con cui sono stati incrementati artificiosamente i dati diffusionali del Quotidiano; (ii) partecipava attivamente, con anche l'*ex* Amministratore Delegato dott.ssa Treu (e altre figure apicali che svolgevano mansioni manageriali), alle riunioni in cui veniva deciso il numero di copie che i vari intermediari avrebbero poi dovuto ordinare alla Società; (iii) ha curato personalmente diverse trattative commerciali con i c.d. 'grandi clienti' (Cariparma, Ministero Affari Esteri, Cassa di Risparmio di Fermo, Coldiretti) per la vendita di copie multiple digitali del Quotidiano in misura superiore alle richieste dei clienti stessi, in contropartita di sconti su servizi pubblicitari; (iv) esercitava costanti pressioni sul personale amministrativo e sulla stessa dott.ssa Treu, che lo consideravano un *manager* apicale cui dover rendere conto dei risultati diffusionali; (v) si è occupato della scelta del soggetto che avrebbe rappresentato la Società nel Consiglio di Amministrazione di ADS.

Pertanto, nella specie sussistono i presupposti per applicare alla condotta del dott. Napoletano la disciplina dettata per gli amministratori dall'art. 2392 cod. civ. e, quindi, per promuovere anche nei suoi confronti un'azione sociale di responsabilità *ex art.* 2393 cod. civ. Ed infatti, l'ingerenza, in termini non occasionali bensì sistematici, nell'esercizio di funzioni gestorie è il presupposto in presenza del quale, in dottrina e in giurisprudenza, si ritiene responsabile *ex art.* 2392 cod. civ. anche un soggetto che, pur non formalmente investito della

qualifica di amministratore, abbia di fatto svolto tali funzioni e abbia comunque concorso in condotte gestorie che hanno causato un danno alla Società ⁽¹⁾.

Quanto all'*ex* Presidente cav. Benedini, si rileva che: (i) nei confronti dello stesso la Procura di Milano ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del Procedimento Penale con riguardo alle fattispecie ivi contestate; (ii) nell'ambito del Procedimento CONSOB, la Commissione ha ritenuto che «*non vi sono ... elementi che attestino che egli partecipasse attivamente alla definizione e implementazione della strategia di diffusione del quotidiano*» e non ha quindi proposto sanzioni nei suoi confronti. Esaminate le evidenze raccolte nell'ambito di tali procedimenti, il Consiglio di Amministrazione ritiene, allo stato, di non proporre agli Azionisti l'avvio di un'azione sociale di responsabilità anche nei confronti del cav. Benedini con riguardo alle pratiche diffusionali in esame, con ogni riserva alla luce degli sviluppi dei suddetti procedimenti e delle iniziative giudiziarie in corso.

I danni subiti dalla Società

Le condotte di cui al precedente paragrafo hanno cagionato danni rilevanti alla Società, allo stato quantificabili in non meno di **Euro 4,6 milioni**, già al netto dell'importo recuperato da Di Source Ltd. per effetto di un accordo stipulato in data 22 febbraio 2018 (pari a Euro 2.961.079,90). In particolare, tale importo corrisponde alla marginalità negativa propria dei rapporti con i vari intermediari di cui ci si è avvalsi per le attività di *co-marketing*.

In aggiunta, vengono in rilievo: (i) i costi di consulenza (legale, economico-contabile, ecc.) che la Società ha dovuto sostenere per far fronte alle condotte in questione e alle relative conseguenze e (ii) il pregiudizio subito dalla Società in termini di immagine e reputazione, tenuto conto, in particolare, che il quotidiano Il Sole 24 Ore è da sempre riconosciuto come fonte di informazione oggettiva e imparziale specie nel settore economico, finanziario e professionale.

Infine, occorre segnalare che la Società, pur non avendo tratto alcun vantaggio dalle condotte in questione, è allo stato esposta al rischio di subire sanzioni all'esito del Procedimento CONSOB e del Procedimento Penale (ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231).

2) Operazione Business Media

I fatti

⁽¹⁾ Si vedano, tra le altre, Trib. Torino 5 marzo 2018 n. 27879, Cass. Pen. 20 gennaio 2017 n. 31906; Cass. Pen. 8 marzo 2017 n. 24781 e Cass. Civ. 23 giugno 2015 n. 12979.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre svolto approfondimenti con riguardo alla c.d. Operazione Business Media tramite la quale, tra il dicembre 2013 e il gennaio 2014, la Società ha ceduto a New Business Media S.r.l. (società neocostituita e partecipata al 75% da Tecniche Nuove S.p.A.; rispettivamente, “**New Business Media**” e “**Tecniche Nuove**”) il ramo d’azienda denominato “Business Media”, operativo nel settore c.d. *business to business* attraverso l’edizione di testate e portali *web*, che era costituito, oltre che da tali testate e portali e dai connessi segni distintivi, da oltre cento dipendenti (il “**Ramo d’Azienda**”).

Le attività oggetto del Ramo d’Azienda facevano originariamente capo alla società Editoriale GPP S.p.A., acquistata da Il Sole 24 Ore tra il 2006 e il 2007 per un corrispettivo di circa Euro 40 milioni e poi incorporata mediante fusione nel maggio 2010; peraltro, in considerazione della grave crisi che nel 2008 ha investito il mercato della pubblicità, già a partire dagli esercizi 2008 e 2009 il valore contabile delle testate del Ramo d’Azienda era stato oggetto di progressiva svalutazione.

Nel marzo 2013 la Società ha avviato una procedura di vendita del Ramo d’Azienda, incaricando in via esclusiva Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di consulente finanziario. Nei mesi successivi, e in particolare tra l’agosto e il novembre 2013, la Società ha ricevuto diverse offerte di acquisto, fra le quali l’offerta di LSWR S.r.l. (“**LSWR**”), con la quale Il Sole 24 Ore aveva stipulato un «*memorandum of understanding*» nell’ottobre 2013. La procedura di vendita si è poi conclusa con la stipula, in data 3 dicembre 2013, di un «*protocollo di intesa*» «*vincolante*» con Tecniche Nuove, cui poi hanno fatto seguito: (i) un comunicato stampa in data 4 dicembre 2013, con cui la Società ha informato il mercato della stipula del suddetto «*protocollo di intesa*»; (ii) la sottoscrizione di un «*contratto di cessione di ramo d’azienda*» con New Business Media (*newco* costituita *ad hoc* da Tecniche Nuove) in data 16 dicembre 2013; e (iii) la stipula dell’atto notarile di cessione del Ramo d’Azienda in favore di New Business Media in data 30 gennaio 2014.

Le condizioni della cessione del Ramo d’Azienda a New Business Media, sotto il profilo economico, sono state le seguenti: (i) corrispettivo per la cessione pari a Euro 1; (ii) ‘dote finanziaria’ riconosciuta in favore di New Business Media pari a Euro 10.959.062. Come comunicato dalla Società in data 31 gennaio 2014, la cessione del Ramo d’Azienda a queste condizioni ha determinato una minusvalenza per Il Sole 24 Ore di circa 12 milioni di Euro.

Le condotte censurabili

All’esito degli approfondimenti svolti internamente dalla Società, nonché dai relativi consulenti, è emerso che le condotte tenute dall’*ex* Presidente **cav.**

Benedini e dall'*ex* Amministratore Delegato **dott.ssa Treu** nell'ambito dell'Operazione Business Media sono censurabili *ex art.* 2392 cod. civ.

In particolare, con riferimento all'*ex* Presidente **cav. Benedini** è emerso quanto segue:

- (i) nell'ambito del processo di vendita, il Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della riunione consiliare del 13 novembre 2013, aveva autorizzato il cav. Benedini a concludere l'operazione di cessione del Ramo d'Azienda con LSWR; al contempo, il cav. Benedini aveva informato il Consiglio di Amministrazione che era *«pervenuta un'offerta alternativa di acquisto da parte dell'editore Tecniche Nuove»* e, pertanto, aveva preannunciato che avrebbe atteso *«a dare effettiva esecuzione al mandato ricevuto sino al vaglio di tale seconda offerta alla luce di più approfondite informazioni al fine di valutare l'eventuale opportunità di cedere il ramo a Tecniche Nuove»*;
- (ii) il cav. Benedini in data 3 dicembre 2013 ha stipulato un *«protocollo di intesa» «vincolante»* non con LSWR, ma con Tecniche Nuove, cui poi è stata data esecuzione mediante la sottoscrizione del *«contratto di cessione di ramo d'azienda»* e dell'atto notarile di cessione di cui si è detto; conseguentemente, il cav. Benedini ha agito in contrasto con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto l'offerta di Tecniche Nuove, certamente meno vantaggiosa per la Società rispetto a quella di LSWR, avrebbe imposto che il Consiglio di Amministrazione venisse riconvocato;
- (iii) tale circostanza assume particolare rilievo perché il cav. Benedini non aveva i poteri per concludere l'operazione di cessione del Ramo d'Azienda; ed infatti, il Consiglio di Amministrazione della Società, nel conferire le deleghe al cav. Benedini e alla dott.ssa Treu, aveva riservato alla propria competenza esclusiva *«la cessione di rami aziendali»* e la *«conclusione di accordi quadro o di natura preliminare intesi alla realizzazione dei contratti sopra elencati ovvero accessori e/o connessi ai medesimi»*, sicché la cessione del Ramo d'Azienda doveva necessariamente essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione;
- (iv) le condizioni cui è stato ceduto il Ramo d'Azienda a Tecniche Nuove (che ha costituito *ad hoc* la *newco* New Business Media) erano certamente meno convenienti per la Società rispetto a quelle che venivano parallelamente offerte da LSWR, vale a dire la società alla quale il

Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 13 novembre 2013, aveva deliberato di cedere il Ramo d'Azienda; ciò, in termini così marcati che la scelta non è giustificabile sulla base di alcuna ragionevole valutazione di carattere gestorio;

(v) il cav. Benedini, prima che si tenesse la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società in programma per il 17 dicembre 2013, ha impegnato la Società alla cessione del Ramo d'Azienda in favore di Tecniche Nuove (e poi di New Business Media) attraverso la firma del «*protocollo di intesa*» «*vincolante*» in data 3 dicembre 2013, la diffusione del comunicato stampa del 4 dicembre 2013 e, infine, la stipula del «*contratto di cessione di ramo d'azienda*» del 16 dicembre 2013; così facendo, il cav. Benedini ha posto il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 17 dicembre 2013, di fronte al “fatto compiuto” dell'intervenuta cessione del Ramo d'Azienda in favore di New Business Media;

(vi) il cav. Benedini, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società del 17 dicembre 2013, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato ha fornito un'informativa incompleta e inesatta circa le ragioni che avrebbero giustificato la preferenza accordata a Tecniche Nuove / New Business Media.

Con riguardo all'*ex* Amministratore Delegato **dott.ssa Treu**, è emerso che la stessa ha partecipato attivamente, con il cav. Benedini, a tutto il processo di cessione del Ramo d'Azienda e, pur perfettamente consapevole che il cav. Benedini non aveva i poteri e che il comportamento di quest'ultimo era (tra l'altro) in contrasto con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione della Società nonché produttivo di ingenti danni per Il Sole 24 Ore, si è limitata ad assecondarlo. Inoltre, alla dott.ssa Treu sono del pari addebitabili le lacune e le inesattezze informative che hanno caratterizzato la descrizione dell'operazione in Consiglio di Amministrazione, atteso che la stessa non è in alcun modo intervenuta per integrarle e correggerle.

I danni subiti dalla Società

I danni subiti dalla Società per effetto delle condotte di cui sopra sono stati quantificati dai consulenti della Società, allo stato e in misura prudenziale, in un importo di circa **Euro 4,3 milioni**. In particolare, tale importo risulta dal raffronto tra le condizioni delle offerte formulate, rispettivamente, da LSWR e Tecniche Nuove nel momento in cui il cav. Benedini ha optato per quella di quest'ultima (con la firma del «*protocollo di intesa*» «*vincolante*» in data 3 dicembre 2013) e consiste nel maggior importo di disponibilità liquide (c.d. 'dote finanziaria')

previste come da trasferirsi in favore di Tecniche Nuove per la cessione del Ramo d'Azienda.

La denuncia-querela

Infine, si segnala, per completezza, che in data 27 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di portare l'Operazione Business Media all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, mediante deposito di un **atto di denuncia-querela** contro ignoti per il delitto di cui agli artt. 646 e 61 nn. 7 e 11 c.p. La Procura di Milano ha provveduto a iscrivere il procedimento *sub* n. 65376/18 R.G.N.R. (mod. 44) e ad assegnarlo al Pubblico Ministero dott. Ruta. Allo stato, il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

3) Operazione Stampa Quotidiana

I fatti

In ultimo, viene in rilievo l'operazione posta in essere tra l'aprile e il novembre 2013 mediante la quale: (i) Il Sole 24 Ore ha venduto una macchina da stampa (la c.d. "**Rotativa**" di Bologna) a MPS Leasing & Factoring - Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese S.p.A. ("**MPS**") a un prezzo corrispondente al valore residuo del bene risultante dal libro cespiti della Società, pari a Euro 8.134.000,00, oltre IVA; (ii) la società Stampa Quotidiana S.r.l. ("**Stampa Quotidiana**"), cui Il Sole 24 Ore aveva in precedenza commissionato l'attività di stampa delle copie cartacee del Quotidiano, ha stipulato un contratto di *leasing* con MPS avente a oggetto la cessione della Rotativa; (iii) Il Sole 24 Ore e Stampa Quotidiana hanno stipulato un nuovo contratto di stampa in sostituzione di quello in corso di vigenza, con previsione di un corrispettivo annuo di ammontare fisso e pari, nella sostanza, al canone di *leasing* di cui al contratto *sub* (ii) nonché, in aggiunta, di un corrispettivo di ammontare variabile a seconda del numero di prodotti editoriali stampati.

A partire dal bilancio al 31 dicembre 2013 e sino alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 (esclusa), l'operazione è stata rappresentata contabilmente dalla Società come alienazione di cespiti, e quindi mediante il c.d. 'deconsolidamento' della Rotativa.

Successivamente, a seguito della nomina del nuovo Amministratore Delegato della Società (intervenuta nel giugno 2016), è emerso che l'*ex* Amministratore Delegato dott.ssa Treu, nel contesto dell'operazione, aveva sottoscritto, in data 11 novembre 2013, anche un separato accordo con MPS (una lettera di «*impegno al subentro*») con cui, da un lato, ha impegnato Il Sole 24 Ore a subentrare a Stampa Quotidiana nel contratto di *leasing* nell'ipotesi di inadempimento di quest'ultima

a tale contratto e, dall'altro lato, ha fatto sì che Il Sole 24 Ore assumesse un obbligo di garanzia a prima richiesta del corretto adempimento da parte di Stampa Quotidiana alle obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti di MPS. Il suddetto «*impegno al subentro*» mutava sensibilmente i termini della operazione sul piano sostanziale: non già la vendita di un bene (la Rotativa), ma la stipula attraverso Stampa Quotidiana di un contratto di *sale and lease back*. Si noti in particolare che quest'ultima, alla data del 31 dicembre 2012, aveva un capitale sociale di Euro 51.000,00 e disponibilità liquide assai ridotte, pari a complessivi Euro 25.000,00 circa, sicché non sarebbe stata in condizione di stipulare il contratto di *leasing* senza la citata lettera di «*impegno al subentro*» de Il Sole 24 Ore.

Il nuovo revisore legale dei conti della Società ha rilevato che l'operazione doveva essere rappresentata contabilmente - non come alienazione di cespiti, bensì - come un'unica operazione di *sale and lease back*, in conformità a quanto previsto dal principio contabile di cui allo IAS 17. Conseguentemente, a partire dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 la Società ha provveduto a rettificare la rappresentazione contabile dell'operazione, mediante ripristino del valore dell'*asset* (la Rotativa) tra le immobilizzazioni attive e l'inserimento tra i debiti finanziari del debito residuo di Stampa Quotidiana nei confronti di MPS in forza del contratto di *leasing*.

Infine, si segnala che la predetta operazione è oggetto anche della richiesta di rinvio a giudizio formulata il 27 febbraio 2019 dalla Procura di Milano, nell'ambito del procedimento sopra menzionato (*sub* R.G.N.R. 5783/17), in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e 2639 e 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali). Si ricorda che la richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata anche nei confronti della Società quale pretesa responsabile dell'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5, comma 1, lett. a), 6 e 25-ter, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Le condotte censurabili

All'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Società, anche con l'ausilio dei propri consulenti, è emerso che la condotta tenuta dall'*ex* Amministratore Delegato **dott.ssa Treu** nell'ambito dell'Operazione Stampa Quotidiana è censurabile *ex* art. 2392 cod. civ.

In particolare, la **dott.ssa Treu**, pur ben consapevole delle conseguenze che avrebbe determinato l'assunzione degli impegni di cui alla lettera di «*impegno al subentro*», l'ha sottoscritta senza averne i poteri (atteso che il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore aveva espressamente riservato alla propria «*competenza esclusiva*», tra l'altro, anche la prestazione «*di fidejussioni e*

garanzie personali in genere») e senza darne informativa né al Consiglio di Amministrazione né al Collegio Sindacale.

Quanto all'*ex* Presidente cav. Benedini, si rileva che nei confronti dello stesso la Procura di Milano ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del Procedimento Penale con riguardo alle fattispecie ivi contestate. Esaminate tuttavia le evidenze raccolte nell'ambito di tale procedimento, il Consiglio di Amministrazione ritiene, allo stato, di non proporre agli Azionisti l'avvio di un'azione sociale di responsabilità anche nei confronti del cav. Benedini in relazione all'operazione in esame, non essendovi evidenza che egli fosse al corrente della lettera di «*impegno al subentro*» sottoscritta dall'Amministratore Delegato dott.ssa Treu; ciò, peraltro, con ogni riserva alla luce degli sviluppi del suddetto Procedimento Penale e delle iniziative giudiziarie in corso.

I danni subiti dalla Società

Per effetto delle condotte di cui al precedente paragrafo, la Società ha dovuto far fronte ai costi connessi alle attività di c.d. *restatement* svolte da EY S.p.A. con riferimento alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 nonché al costo degli ulteriori consulenti coinvolti. Viene inoltre in rilievo il pregiudizio subito dalla Società in termini di immagine e reputazione.

Infine, la Società, pur non avendo tratto alcun vantaggio dalle condotte in questione, è allo stato esposta al rischio di subire sanzioni ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 all'esito del summenzionato Procedimento Penale.

Proposta di delibera:

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni ricevute dai consulenti e a seguito di un proprio autonomo apprezzamento, ritiene che sussistano i presupposti per promuovere l'azione sociale di responsabilità *ex* artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti dell'*ex* Presidente cav. Benedini, dell'*ex* Amministratore Delegato dott.ssa Treu e del dott. Napoletano, ciascuno dei quali nei limiti e per le causali specificate nella presente relazione, e, pertanto, propone agli Azionisti di adottare la seguente deliberazione:

«L'Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 Ore S.p.A., esaminata e discussa la relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

delibera

di promuovere azione sociale di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 cod. civ. nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società cav. Benito Benedini, dell'ex Amministratore Delegato della Società dott.ssa Donatella Treu e del dott. Roberto Napoletano, ciascuno dei quali nei limiti e per le causali specificate nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione».

p. il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone

